



## SECONDO ADDENDUM

**ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT ED. 3 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. EX ART. 54 COMMA 4 LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/2016**

**ID SIGEF 2275**

**TEC0154-2023**

### **TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2022 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

### **E**

- **Enterprise Services Italia S.r.l.**, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n.4, capitale sociale Euro 17.613.518,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00282140029, P. IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n.4, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott. Nicola Mangia, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:

- **Eustema S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Mirabello n.7, capitale sociale Euro 2.510.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 059822771007, P. IVA 059822771007, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), via Achille Grandi n.4;

- **DGS S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Paolo Di Dono n.73, capitale sociale Euro 3.900.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03318271214, P. IVA 03318271214, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), via Achille Grandi n.4;

- **Engineering D.HUB S.p.A.**, con sede legale in Point Saint Martin (AO), Viale Carlo Viola n.76, capitale sociale Euro 2.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. 01899910242, P. IVA 01899910242, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), via Achille Grandi n.4;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")  
congiuntamente anche le "**Parti**"

### **PREMESSO CHE**

- a)** Le Parti hanno stipulato, in data 12/09/2022, un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di Servizi di System Management ed. 3 per le Pubbliche Amministrazioni (nel seguito per brevità anche "**Accordo Quadro**").
- b)** In data 22/12/2022 è stato stipulato tra le parti un primo Addendum avente ad oggetto l'eliminazione del documento Allegato I - "Flusso Dati Monitoraggio".
- c)** L'Accordo Quadro prevede che ciascun contratto esecutivo sia affidato dalla singola Amministrazione ad uno tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza la riapertura di un nuovo confronto competitivo, come previsto al paragrafo 2.2.1 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale.
- d)** Inoltre, l'Accordo Quadro prevede all'art. 6 le modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi da parte delle



Pubbliche Amministrazioni. In particolare, al comma 5 di tale articolo, è previsto che: *“Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante:*

- a) Pre-ordini di fornitura (invio del Piano dei Fabbisogni di cui al paragrafo 2.2.1.2 del Capitolato Tecnico Generale);*
- b) all'esito di tutto il processo di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico Generale, Ordini di Fornitura, ciascuno consistente in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte, cui devono essere tassativamente allegati: i) il Contratto Esecutivo sottoscritto dall'Amministrazione; ii) il Piano Operativo, che si considera approvato con l'invio stesso dell'Ordine di Fornitura; iii) il Piano dei Fabbisogni”.*

Al comma 8 del richiamato articolo è altresì previsto che: *“Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria (ivi compresi i documenti indicati al precedente comma 5, lett. b)), l'Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate”.*

- e)** Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, entrato in vigore in data 25/02/2023, prevede all'art. 17, rubricato “Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza”, comma 3, che *“Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*
- f)** Con nota inviata a mezzo PEC, è stato comunicato al fornitore l'incremento del 50% del valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo - inizialmente pari a Euro 200.000.000,00 = (duecentomilioni), IVA esclusa, di cui Euro 125.000.000,00 = (centoventicinquemilioni) IVA esclusa, in capo al fornitore risultato primo in graduatoria ed - Euro 75.000.000,00 = (settantacinquemilioni), IVA esclusa, in capo al fornitore risultante secondo in graduatoria - sino alla concorrenza complessiva di Euro 300.000.000,00 = (trecentomilioni) IVA esclusa, così suddivisi:

  - Euro 187.500.000,00 = (centottantasettemilionicinquecentomila), IVA esclusa, in capo al fornitore



risultato primo in graduatoria;

- Euro 112.500.000,00 = (centododicimilionicinquecentomila), IVA esclusa, in capo al fornitore risultante secondo in graduatoria.

- g)** Ai sensi del comma 4 del sopra richiamato art. 17, del D.L. 13/2023 *“Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all’investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.”*
- h)** Alla luce delle previsioni di cui alle lettere e) e g), ed al fine di garantire l’esclusività dell’utilizzo del disposto incremento del massimale iniziale, si rende necessario sottoscrivere tra le parti il presente *“Secondo Addendum”* che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, seppur non materialmente allegato allo stesso.

***Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *“Secondo Addendum”*.

#### **ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. Il Fornitore, ad integrazione delle obbligazioni già assunte con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e relativi allegati, si obbliga a mettere a disposizione l’avvenuto incremento dell’importo massimo iniziale dell’Accordo Quadro, pari a Euro 37.500.000,00 = (trentasettemilionicinquecentomila), IVA esclusa, sino alla concorrenza di Euro 112.500.000,00 = (centododicimilionicinquecentomila) IVA esclusa, in favore delle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento *“M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”*, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all’investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali. Il suddetto incremento di 37.500.000,00 € IVA esclusa, potrà essere eroso sin dal momento di completa erosione dell’incremento del massimale relativo alla quota del Fornitore primo in graduatoria, a prescindere dall’avvenuta erosione della quota iniziale spettante al medesimo Fornitore primo in graduatoria, dalle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento *“M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”*.
2. Ai fini di cui sopra, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo Quadro *“Affidamento dei Contratti Esecutivi”*, in sede di Ordine di Fornitura (come definito all’art. 6, comma 5, dell’Accordo Quadro, richiamato in premessa), qualora l’Ordine medesimo sia proveniente da una delle Amministrazioni attuatrici del sub investimento *“M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”*, l’Amministrazione attrice del suddetto sub-investimento dovrà imputare a Sistema il CUP obbligatorio rilasciato dal Ministero della Salute. Le Amministrazioni attuatrici del sub investimento *“M6C2-1.1.1”* sono, pertanto, tenute ad indicare sul Sistema, in sede di invio dell’Ordine di Fornitura, il suddetto CUP obbligatorio.
3. Il Fornitore, a sua volta dovrà verificare la presenza del CUP nell’Ordine di Fornitura, nonché la relativa corrispondenza con i CUP rilasciati dal Ministero della Salute che, tempestivamente rispetto al rilascio, saranno resi noti da Consip al Fornitore. Inoltre il Fornitore medesimo dovrà verificare che l’importo dell’Ordine di Fornitura non superi l’importo indicato per il codice CUP nella colonna *“Totale Progetto”* dell’Elenco dei Codici CUP fornito. Nel caso in cui il CUP presente nell’Ordine di Fornitura non dovesse risultare nell’elenco inviato da Consip (a seguito dell’autorizzazione del Ministero della Salute) e/o l’importo dell’Ordine medesimo sia superiore al corrispondente importo nella colonna *“Totale Progetto”*, troverà applicazione quanto previsto all’art. 6, comma 8, dell’Accordo Quadro, richiamato in premessa.



4. Per l'effetto, tutti i richiami a tale articolo 6, contenuti nell'Accordo Quadro e nella documentazione ad esso allegata, si intendono riferiti a tale articolo così come integrato alla luce dei precedenti commi 2 e 3.

### **ARTICOLO 3 - CLAUSOLA FINALE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell'Accordo Quadro, qui non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Il presente Addendum viene pubblicato sul Portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione dedicata alla presente iniziativa al link [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella apposita sezione dell'iniziativa

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Roma, lì 13/06/2023.

**CONSIP S.p.A.**  
F.to digitalmente

**RTI Enterprise Services Italia S.r.l**  
Il Legale Rappresentante

F.to digitalmente

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente la clausola di seguito indicata:

Articolo 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI.

Roma, lì 13/06/ 2023

RTI Enterprise Services Italia S.r.l

Il Legale Rappresentante